

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: D.Lgs.152/2006 art. 28; L. n. 11/2019, art. 12. Procedura di verifica di ottemperanzaalle condizioni ambientali n. 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 di cui al Decreto Ministero Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 149 del 22/07/2020, progetto "Rifacimentometanodotto Ravenna – Chieti. Tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse. Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 30 luglio 2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";

DECRETA

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE, in qualità di soggetto individuato come ente vigilante dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 4 del parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020, per motivazioni riportate nel documento istruttorio e come riepilogato anche per le altre condizioni ambientali nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

DI RINVIARE, in qualità di soggetto individuato come ente vigilante dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 3, e 9, del parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020, per motivazioni riportate nel documento istruttorio ad una fase successiva.

DI COMUNICARE, in qualità di soggetto individuato come Ente coinvolto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, che non si ravvisano motivi ostativi alla conclusione positiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 5, 6 e 10 di cui al parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020;

DI COMUNICARE, in qualità di soggetto individuato come Ente coinvolto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, il rinvio ad una fase successiva della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 11, di cui al parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020.





DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; contro il medesimo atto è ammessa entro centoventi giorni dal ricevimento, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.n.1199/1971.

DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM, in forma integrale nel sito www.norme.marche.it. e nel sito web di questa autorità competente, al seguente link, selezionando il codice pratica V00695:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#16008_Ricerca-Procedimenti

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente (Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, n. 149 del 22/07/2020, Provvedimento di compatibilità ambientale;
- Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e Vas Parere n. 3155 del 25/10/2019;
- Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG-ABAP) MATTM/2020/32045 del 06/05/2020;
- L.R. 9 maggio 2019, n.11 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)";
 - Decreto P.F. n. 111/VAA del 30/05/2019 ad oggetto: "D.Lgs. n.152/2006. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Statale (VIA). Proponente Società: Snam Rete Gas S.p.a. Progetto: "Rifacimento metanodotto Ravenna Chieti Tratto Recanati San Benedetto del Tronto DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse". Tratto San Benedetto del Tronto Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse". Pareri di competenza" (DVA-2019-001422704/06/2019);
- D.G.R. 6 dicembre 2021 n. 1523 "Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale";
- D.G.R. 30 dicembre 2021 n. 1677 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41. commi 1 e 2. L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori".

MOTIVAZIONE

Iter amministrativo

Con Decreto del Dirigente di PF n. 111/VAA del 30/04/2019 la Regione Marche ha espresso il parere di propria competenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Statale (VIA) del progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse". Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse", proponente Snam Rete Gas S.p.a. In tale parere erano state indicate alcune condizioni ambientali (allegato A al DDPF 111/2019).

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) n. 149 del 22/07/2020 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per l'opera in oggetto. Nel suddetto DM n. 149/2020, all'art. 2 (Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS), si specifica che devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3155 del 25 ottobre 2019. Inoltre, all'art. 4 (Condizioni ambientali della Regione Marche), viene indicato che





devono essere ottemperate anche le condizioni ambientali espresse nel DDPF n. 111/2019 della Regione Marche.

All'art. 5 (Verifiche di ottemperanze) del DM n. 149/2020 viene indicato che il Ministero effettua la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 avvalendosi "per quanto riguarda le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nello stesso parere". Per le condizioni ambientali del DDPF n. 111/2019 della Regione Marche, si specifica che "il Ministero si avvale della Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati".

La Snam Rete Gas S.p.a. con nota prot. n. ENGCOS/CENOR/2752/MAR del 15/12/2021, acquisita al protocollo regionale n. 1538865 del 17/12/2021, ha presentato istanza per l'ottemperanza delle condizioni ambientali n.n. 4, 5 e 11 di cui al DM n. 149/2020, per la quale la Regione Marche è individuata come ente vigilante. A corredo dell'istanza il proponente ha tramesso la seguente documentazione

- 1) SPC. LA-E-83248 "OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI n. 4-5-11 di cui al Decreto MATTM n. 149 del 22.07.2020 e al Parere CTVIA n. 3155 del 25.10.2019 (D.lgs. 152/2006, art. 28)";
- 2) PLANIMETRIE CON AREE OCCUPAZIONE LAVORI (scala 1:2.000).

La Snam Rete Gas S.p.a. con nota prot. n. ENGCOS/CENOR/2741/MAR del 14/12/2021, acquisita al protocollo regionale n. 1533820 del 16/12/2021, ha presentato istanza per l'ottemperanza delle condizioni ambientali n.n. 3, 6, 9 e 10 di cui al DM n. 149/2020. A corredo dell'istanza il proponente ha tramesso la seguente documentazione:

- 1) SPC. LA-E-83247 "OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI n. 3 6 9 10 di cui al Decreto MATTM n. 149 del 22.07.2020 e al Parere CTVIA n. 3155 del 25.10.2019 (D.Lgs. 152/2006, art. 28)";
- 2) SPECIFICA COLLAUDO IDRAULICO DI GASDOTTI E IMPIANTI (GASD C.05.51.00 rev.6);
- 3) PLANIMETRIE CON AREE OCCUPAZIONE LAVORI (scala 1:2.000).

Con nota prot. n. 355873|R_MARCHE|GRM|VAAM|P del 25/03/2022, è stato chiesto ai Servizi territoriali di ARPAM, l'espressione di un contributo istruttorio circa l'ottemperanza delle condizioni n. 3, 6, 9 e 10.

L'ARPAM Area Vasta Sud con nota ns. prot. 596756 del 17/05/2022 ha trasmesso, anche al Ministero della transizione Ecologica, le proprie valutazioni in merito alle condizioni ambientali per le nn. 3, 6, 9 e 10. In particolare tra queste risulta essere Ente Vigilante per le nn. 6, 10.

Istruttoria per la verifica di ottemperanza

La **condizione ambientale n. 3** prevedeva di definire in maggior dettaglio il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle linee. Nella documentazione presentata per l'istanza il proponente dichiara che il dettaglio del Progetto di Ripristino Vegetazionale (PRV), per l'intera opera, è in fase di elaborazione e che Prima dell'avvio dei lavori di ripristino, il PRV sarà trasmesso alla Regione per l'approvazione definitiva e le attività di ripristino vegetazionale verranno affidate con apposite gare di Appalto rivolte ad imprese specialistiche del verde.

Il progetto di ripristino sarà comunque basato sugli studi già presentati da SNAM in fase





di valutazione e basati sugli indici di ecologia del paesaggio. Tali studi hanno permesso di identificare le interferenze e di individuare in maniera preventiva gli indirizzi per la pianificazione di dettaglio. Per tale condizione la regione Marche è stata individuata come Ente vigilante. Si ritiene pertanto che la verifica di ottemperanza di tale condizione possa essere rimandata ad una fase successiva.

La condizione ambientale n. 4 è suddivisa in tre punti. Al primo punto si chiede di considerare l'andamento topografico dei terreni agricoli e dei canali e di quant'altro possa intervenire nella modifica dell'andamento della morfologia del piano di campagna. A tal proposito, nella documentazione presentata per l'istanza, SNAM dichiara che nella documentazione di progetto per l'affidamento dei Lavori, nonché il Capitolato Speciale di appalto, prevedono il ripristino dell'area di passaggio del cantiere con ricostruzione della morfologia originaria del terreno (ante operam) e delle aree di accesso e quelle di deposito materiale. Si rileva altresì che nel corso dell'istruttoria effettuata è emerso che tutte le interferenze con gli elementi morfologici soggetti a rischio di assetti idrogeologico sono stati gestiti al fine di minimizzare le interferenze.

Al secondo punto la condizione chiedeva di indicare l'ubicazione delle piazzole di accatastamento temporaneo. Tale indicazione è stata fornita su base mappa catastale. Infine, la condizione chiedeva di tenere conto degli effetti di ricomposizione e attecchimento ottimale della vegetazione: per tale aspetto si rimanda a quanto precedentemente considerato per la condizione n.3.

Per tale condizione la regione Marche è stata individuata come Ente vigilante. Si ritiene pertanto, che la condizione può ritenersi ottemperata.

La **condizione ambientale n. 5** si riferisce a specifico progetto di dismissione del tratto di condotta che interessa il sito di interesse comunitario ZSC "Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone" (IT53340002). La documentazione presentata per l'istanza identifica le interferenze, sia come tipologia di habitat sia indicando la localizzazione fisica delle interferenze (asportazione di habitat). Ne emerge che habitat potenzialmente interferiti sono

- Habitat a distribuzione omogenea:
 - 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici"
 - 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba"
- Habitat a distribuzione non omogenea:
 - o 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea"

Ne emerge che la superficie totale interferita dei tre habitat è di 0.13 ha, con percentuali relative rispetto all'estensione totale di ciascun habitat inferiore all'1%. Inoltre, l'interferenza riguarda solo una porzione marginale dell'habitat, limitando le possibili interferenze di carattere funzionale.

Si rileva inoltre che sono state prese tutte le misure idonee al fine di ridurre le possibili interferenze, sia con le componenti vegetazionali che con quelle faunistiche, ed in particolare:

- Riduzione al minimo dell'ampiezza della pista (14 m);
- Riduzione del numero di giorni di cantiere (10 giorni)
- Esecuzione dei lavori al difuori dei periodi riproduttivi della fauna (in particolare fauna ittica, invertebrati e avifauna).





Per tale condizione la Regione Marche è stata individuata come Ente coinvolto. Non si rilevano motivi ostativi alla conclusione positiva per la verifica di Ottemperanza.

La **condizione ambientale n. 6** definisce i criteri per il collaudo delle opere relativamente a pulizia e controllo della condotta in progetto; le modalità, i luoghi di prelievo, di analisi e smaltimento dell'acqua che sarà utilizzata. Tali operazioni dovranno essere svolte sotto il controllo di ARPA secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti."

ARPAM, tenendo conto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle modalità di svolgimento del primo e dei successivi collaudi e delle analisi che verranno effettuate, ribadisce che nel momento in cui ci si intende disfare delle acque di collaudo stoccate in vasche/serbatoi, in quanto non più utilizzabili per il collaudo, le stesse rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti e vanno gestite come tali. Se invece si volessero sottoporre le acque di collaudo alla disciplina delle acque reflue industriali e quindi scaricarle su un recettore naturale previa apposita autorizzazione, ARPAM precisa che, ai sensi dell'art.74 lettera ff) del D.Lgs. 152/06, devono essere rispettate le condizioni che soddisfano la definizione di scarico ovvero "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore ...".

Per quanto riguarda gli effettivi punti di prelievo delle acque superficiali, gli eventuali punti di scarico delle acque di collaudo nonché gli eventuali percorsi di convogliamento delle acque di collaudo destinate allo scarico, si rimanda ogni valutazione alla fase di autorizzazione, qualora ARPAM venga coinvolta nel procedimento. Dal momento che non è chiaro se risulta necessaria l'additivazione di sostanze chimiche/prodotti alle acque di collaudo, ARPAM ritiene che qualora ciò avvenga gliene dovrà essere data preventiva comunicazione fornendo anche le relative schede tecniche e di sicurezza, ed il set analitico previsto per le acque di collaudo dovrà essere eventualmente ampliato contemplando anche i parametri critici indicati nelle suddette schede al fine di definire il sistema di trattamento più appropriato a cui sottoporre le acque. Affinchè ARPAM abbia la possibilità di presenziare alle "... operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte ..." è necessario che il Proponente presenti, preliminarmente alle attività previste, un cronoprogramma dei lavori. In base alla documentazione, ARPAM, in qualità di Ente vigilante valuta ottemperata la condizione ambientale.

La regione Marche individuata come Ente coinvolto, non rileva motivi ostativi alla conclusione positiva di Ottemperanza.

La **condizione ambientale n. 9** chiedeva sostanzialmente di redigere un piano dettagliato relativo a: localizzazione e l'estensione dei micro-cantieri, del cantiere base, delle piste di accesso, dei depositi temporanei dei materiali; gestione delle acque e gli accorgimenti adottati per prevenire contaminazioni; azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione e gestione di eventuali incidenti; cronoprogramma delle singole fasi del cantiere; data di inizio dei lavori e cronoprogramma delle singole fasi dei cantieri che dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alle Soprintendenze, alla Regione e ARPA competenti, Distretto Idrografico, e Comuni interessati dall'opera.

ARPAM nel merito rileva che tra la documentazione presentata non risulta inserito un





cronoprogramma delle singole fasi di cantiere e nelle planimetrie non è specificata né la localizzazione dell'Area Logistica di Cantiere (Campo Base) né la localizzazione e l'estensione dei depositi temporanei dei materiali/rifiuti. Pertanto, a seguito dell'affidamento dei lavori a ditta specifica e comunque prima dell'inizio delle attività di cantiere, il proponente/ditta dovrà fornire le suddette integrazioni. Relativamente alla gestione delle acque nelle aree agricole mediante appositi drenaggi, tenuto conto della presenza delle acque "occorrenti durante le lavorazioni", andrà definito preliminarmente alla loro gestione se le stesse siano da considerare acque reflue per le quali andrà richiesta apposita autorizzazione o si tratta esclusivamente di acque meteoriche. Per quanto riguarda la gestione dei materiali da scavo, compresa la gestione dei materiali/rifiuti (smarino) derivanti dagli attraversamenti con tecnologia microtunnel, si rimanda ogni valutazione alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale 2. In merito alle azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione riportate nel documento in esame ARPAM precisa che la valutazione di tali aspetti non risulta di competenza dell'Agenzia. Per quanto riguarda le acque di aggottamento fa presente che le azioni previste e descritte al paragrafo 3.6 dell'elaborato SPC. LA-E-83247 comportano che le acque di aggottamento raccolte in vasche ricadano nell'ambito di applicazione dei rifiuti con tutti i conseguenti adempimenti secondo normativa vigente. Vista le operazioni di mitigazione degli impatti di cui al punto 3.4 della procedura operativa SPC.LA-E-83247, descritte dal punto n. 1 al punto n. 4, ARPAM ritiene necessario che la ditta razionalizzi gli esiti del monitoraggio della zona interessata dall'eventuale "Frac-out" ed invii gli esiti alle autorità competenti.

Per tale condizione la Regione Marche è stata individuata come Ente vigilante. Si ritiene che la verifica di ottemperanza di tale condizione possa essere <u>rimandata</u> all'invio della documentazione come sopra indicato.

La **condizione ambientale n. 10** chiedeva un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale.

Per tale condizione ambientale la regione è individuata dal MiTE come Ente coinvolto, mentre ARPAM è Ente Vigilante. Si fa presente che il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali non ha competenze specifiche in materia. Tuttavia, si prende atto da quanto dichiarato, che sono previsti gli accorgimenti necessari finalizzati alla sicurezza dell'infrastruttura. In particolare l'opera in progetto, a valle dei controlli e dei collaudi previsti da normativa, viene messa in esercizio e consegnata in carico all'unità esercente di SNAM (Unità GEST) e inserita nella rete dei gasdotti. Sul nuovo metanodotto in esercizio si applica quindi il Sistema di Gestione e Manutenzione di SNAM, costituito dall'insieme dei manuali, normative interne e procedure che, oltre a quanto previsto dal DM 17/04/2008, definisce compiutamente i criteri, le operazioni e le tempistiche che si applicano agli asset e con cui SNAM garantisce il funzionamento della rete e la sicurezza del trasporto.

Anche l'ARPAM, puntualizza che il tema della sicurezza non ricade nelle proprie competenze, tuttavia considera che nel merito della componente atmosfera, le attività programmate riguardano la gestione in sicurezza degli impianti e che esse possano garantire il contenimento delle emissioni fuggitive, e di conseguenza siano anche a garanzia dell'ambiente, pertanto, considera ottemperata la condizione.

Per tale condizione la regione Marche è stata individuata come Ente coinvolto. Non si rilevano motivi ostativi alla conclusione positiva per la verifica di Ottemperanza.





La **condizione ambientale n. 11** indica che cinque anni prima della dismissione il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero della Transizione Ecologica il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera.

Dalla documentazione presentata in fase di verifica di ottemperanza emerge che il Piano richiesto, riferito al termine di vita utile dell'opera in progetto, sarà sviluppato da Snam S.p.A. (in qualità di Proprietario dell'infrastruttura) con tutti i contenuti specifici attesi e verrà sottoposto all'Ente preposto con cinque anni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori di dismissione.

Per tale condizione la Regione Marche è stata individuata come Ente coinvolto. Si ritiene pertanto che la verifica di tale condizione possa essere <u>rimandata</u> ad una fase successiva.

ESITO DELL' ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso si propone:

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE, in qualità di soggetto individuato come ente vigilante dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 4 del parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020, per motivazioni riportate nel documento istruttorio e come riportato, anche per le altre condizioni ambientali nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

DI RINVIARE, in qualità di soggetto individuato come ente vigilante dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 3, e 9, del parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020, per motivazioni riportate nel documento istruttorio ad una fase successiva.

DI COMUNICARE, in qualità di soggetto individuato come Ente coinvolto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, che non si ravvisano motivi ostativi alla conclusione positiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 5, 6 e 10 di cui al parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020:

DI COMUNICARE, in qualità di soggetto individuato come Ente coinvolto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 149 del 22/07/2020, il rinvio ad una fase successiva della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 11, di cui al parere CTVIA n. 3155 del 25 ottobre 2019, richiamato all'art. 2 del citato DM 149/2020.

Alla redazione del presente provvedimento ha contribuito Gaia Galassi e Stefano Angelini.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il responsabile del

procedimento

(Velia Cremonesi)





Documento informatico firmato digitalmente





ALLEGATO 1

n.	Condizione	Esito verifica	Ruolo Regione Marche	Elementi istruttoria
3	Dovrà essere definito in maggior dettaglio il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle linee, compresi i micro-cantieri e piste di accesso. Tale progetto esecutivo dovrà essere sottoposto all'approvazione della Regione prima dell'avvio dei lavori. Si dovranno attuare tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte nel SIA e negli approfondimenti, considerando che: - in tutte le aree interferite dall'opera i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam; - per quanto riguarda i ripristini vegetazionali, dovrà essere ulteriormente approfondita e giustificata la scelta delle specie che saranno utilizzate, in relazione alle diverse tipologie preesistenti e in relazione alla formazione che si intende ricostituire, fornendo anche tabelle sintetiche di confronti tra i rilievi fitosociologici e le miscele proposte per gli inerbimenti e le specie arboree ed arbustive da impiantare; - dovranno essere definite in maggior dettaglio le modalità operative e le misure di mitigazione che saranno adottate durante i lavori di realizzazione/dismissione delle condotte, per la tutela della fauna, ed in particolare della fauna selvatica, dei micro mammiferi, degli anfibi, dell'avifauna e dell'ittiofauna, in considerazione anche del valore conservazionistico e della vulnerabilità delle singole specie; - nella progettazione temporale, le tempistiche di cantiere devono essere presentate in mdodo che siano evitati nei tratti più sensibili i periodi riproduttivi delle specie animali, soprattutto per la fauna ittica ed eventualmente l'avifauna; - nel progetto dovranno essere contemplati adeguati interventi di manutenzione delle opere di ripristino ambientale, per un periodo minimo di 5 anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, che contemplino la risemina delle superfici ove sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbace e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arb	Verifica rimandata ad una fase successiva	Ente vigilante	- Istanza prot. reg. n. 1533820 del 16/12/2021 Relazione interferenze ecologiche SPC_LA-E 83022 prot. reg. n. 218680 del 22/02/2019





4	Il progetto esecutivo dovrà: - considerare l'andamento topografico dei terreni agricoli e dei canali e di quant'altro possa intervenire nella modifica dell'andamento della morfologia dei piano di campagna che dovrà essere riportato alle condizioni ante operam; - individuare nel dettaglio l'ubicazione della piazzole di accatastamento temporaneo limitandone al minimo il numero e l'area e comunque sempre evitando, per quanto possibile, di modificare la viabilità esistente e interferire con il reticolo di fossi e canali ad uso agricolo; - tenere conto degli effetti di ricomposizione e attecchimento ottimale della vegetazione.	Ottemperata	Ente vigilante	- Istanza prot. reg. n. 1538865 del 17/12/2021
5	Presentare preventivamente un progetto apposito dei lavori di dismissione nelle pur breve tratta di attraversamento del sito. Gli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico dovranno utilizzare le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili; tali interventi dovranno essere concordati e verificati con l'ente gestore. Nella progettazione temporale, le tempistiche di cantiere devono essere presentate in modo che siano evitati i periodi riproduttivi delle specie animali, soprattutto per la fauna ittica, invertebrati, avifauna. Il proponente dovrà modulare la tempistica di intervento, in singole aree specifiche in cui eventualmente venga accertata la presenza di specie di interesse comunitario che esplicano fasi di lavorazione.	Non si rilevano motivi ostativi alla conclusione positiva della verifica	Ente coinvolto	 Istanza prot. reg. n. 1538865 del 17/12/2021 Studio di incidenza presentato in fase di valutazione LA-E-83012 rev.0)
6	Per il collaudo dovranno adottarsi i seguenti criteri: - dovranno essere definite in dettaglio le modalità operative di pulizia, controllo e collaudo della condotta in progetto, ed in particolare le modalità e i luoghi di prelievo e smaltimento dell'acqua che sarà utilizzata per il collaudo delle condotte; - dovrà essere eseguita l'analisi preventiva delle acque di collaudo prima dello scarico; - le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte dovranno essere svolte sotto il controllo di ARPA; - al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto ad ARPA; - dovrà essere presentata ad ARPA una caratterizzazione chimica delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia della condotta asieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi; - lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e dovranno essere richieste le relative	Non si rilevano motivi ostativi alla conclusione positiva della verifica	Ente coinvolto	 Istanza prot. reg. n. 1533820 del 16/12/2021 Nota ARPAM ns. prot. 596756 del 17/05/2022





	autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti.			
9 -	Redigere un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e di dismissione delle opere che definisca almeno quanto segue: - la localizzazione e l'estensione dei micro-cantieri, del cantiere base e delle piste di accesso; - la localizzazione e l'estensione dei depositi temporanei dei materiali; - il sistema che sarà predisposta per la raccolta e gestione delle acque reflue e meteoriche durante la fase dei cantieri; - gli accorgimenti che saranno adottati per prevenire possibili contaminazioni delle acque e del suolo e del sottosuolo; -le azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione naturale o seminaturale; - le modalità di gestione di eventuali incidenti, inclusi spillamenti e spandimenti in fase di cantiere e malfunzionamenti; - il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere. La data di inizio dei lavori, sia per la realizzazione sia per la dismissione delle linee, ed il cronoprogramma delle singole fasi dei cantieri dovranno essere tempestivamente	Verifica rimandata a successive integrazioni	Ente vigilante	- Istanza prot. reg. n. 1533820 del 16/12/2021 - Nota ARPAM ns. prot. 596756 del 17/05/2022
	comunicati (almeno 30 gg prima) alle Soprintendenze, le Regioni e le ARPA competenti, al distretto Idrografico, ed ai Comuni interessati dall'opera.			
10	Per il tratto del progetto che sarà messo in esercizio deve essere predisposto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale.	Non si rilevano motivi ostativi alla conclusione positiva della verifica	Ente coinvolto	 Istanza prot. reg. n. 1533820 del 16/12/2021 Nota ARPAM ns. prot. 596756 del 17/05/2022
11	Cinque anni prima della dismissione il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.	Verifica rimandata ad una fase successiva	Ente coinvolto	- Istanza prot. reg. n. 1538865 del 17/12/2021

